Deliberazione n. 332/2024/PASP/Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 novembre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

*****

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Padova n. 145 del 30/9/2024 di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000332 - 19/11/2024 - 12:11

approvazione dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione dell'associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. (Istituto nazionale ricerche turistiche) S.C.P.A.;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 33/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore Primo Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova (la "**CCIAA di Padova**"), con PEC del 1° ottobre 2024, ha trasmesso l'atto deliberativo della Giunta, con relativi allegati, n. 145 del 30 settembre 2024, con la quale è stata approvata: *(i)* "*la linea strategica di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in I.S.NA.R.T ScpA*"; *(ii)* "*quale primo passo operativo al fine di perseguire l'obiettivo di cui al punto 1, l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network Scrl* (…)" (la "**Deliberazione**").

Con la medesima nota sono stati trasmessi:

- Business Plan 2024-2026 approvato dal CdA di I.S.NA.R.T. dell'11 settembre 2024;

- la relazione di stima della situazione di Mirabilia al 31 agosto 2024;

- la relazione dell'organo amministrativo di Mirabilia ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile;

- lo statuto di MIRABILIA NETWORK S.C.R.L.;

- la relazione dell'organo amministrativo di Mirabilia al 31 agosto 2024;

- il verbale del Collegio dei revisori della CCIAA di Padova n. 16/2024.

L'associazione Mirabilia Network è un ente senza fini di lucro costituito il 14 dicembre 2017, riconosciuto nel 2019, che mette in rete ventuno Camere di commercio nazionali e Unioncamere, con il fine di collegare e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco.

La società IS.NA.R.T. è una società consortile per azioni senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, costituita il 16 dicembre 1992, appartenente al sistema camerale italiano; opera *in house* ed ha come oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione delle risorse turistiche.

Nella Deliberazione la fusione per incorporazione è prevista come la risultante di un'operazione articolata in due fasi tra loro connesse. La prima, prodromica, consistente in un'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in una società consortile a responsabilità limitata, con medesima denominazione, funzionale al miglior assolvimento degli obblighi civilistici, considerato che la fusione tra un'associazione ed

una società di capitali non è prevista nella disciplina in materia, trattandosi di enti di differente natura. La seconda è rappresentata dalla fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.a.r.l. (società incorporata) in IS.NA.R.T. s.c.p.a. (società incorporante), utilizzando le azioni proprie in portafoglio IS.NA.R.T. s.c.p.a..

Come evidenziato in Deliberazione, all'esito positivo della trasformazione, le quote sociali della società consortile saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio. L'ammontare complessivo del capitale fissato in euro 10.000 è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto dell'associazione determinato nella misura di euro 60.000, così come formalizzato in apposita relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c.. In tal modo, tutti i soci (già associati) saranno titolari di identica posizione giuridica, nella misura di un ventiduesimo del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporterà esborsi economico-finanziari.

In merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del TUSP, nella Deliberazione, in sintesi, si evidenzia:

(i) la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente in quanto "*la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d)*";

(ii) che l'operazione risponde "*ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale*". Si precisa altresì che l'operazione "*non comporta aumenti di costi di struttura lato ISNART ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di ISNART utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità"*;

(iii) al fine di valutare la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, "*il C.d.A. di ISNART ha recentemente aggiornato il business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26*", che "*è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società. Il piano evidenzia con chiarezza la validità*

dell'operazione di fusione; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che Isnart sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali. Dal punto di vista finanziario il piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia";

(iv) per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione "*non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di ISNART La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da ISNART, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti*;

(v) l'operazione "*di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario. Al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di stato, si segnala che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo statuto (art. 5 punto 3 e art. 7) e realizzano un vincolo contrattuale tra l'associazione e i suoi associati; attraverso il versamento della quota consortile annuale, infatti, il socio adempie agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita. Si segnala, altresì, che Mirabilia non ha mai percepito contributi pubblici. Inoltre il rispetto dell'art. 2500 octies 3° comma del c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità e oblazioni del pubblico, è stata oggetto di specifica attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione e lo sarà anche in sede di delibera notarile di trasformazione rappresentando, quindi, una "conditio sine qua non" della stessa operazione*".

DIRITTO

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che "*a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una*

società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta … alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo……. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che "*l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi*

societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)".

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che "*la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Ciò premesso, prima di passare all'esame dell'atto trasmesso dalla CCIAA di Padova occorre segnalare che in merito ad alcuni aspetti dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione dell'associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. S.c.p.A., che vede coinvolte numerose Camere di commercio oltre che Unioncamere, si sono espresse le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024 statuendo che:

1. la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società pubbliche), va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia;

2. fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall'art. 2500-octies c.c., l'atto deliberativo dell'Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione;

3. ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

1.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nella fattispecie in esame, rilevato che le CCIAA rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP, si osserva che l'operazione risulta approvata da una specifica deliberazione della Giunta camerale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 580/1993, conformemente, dunque, a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) del TUSP ("*la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con* […] *delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche*".

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Entrambe le società coinvolte nell'operazione in esame (Mirabilia network e IS.NA.R.T.) rispettano il requisito di cui all'art. 3 TUSP, secondo cui "*le amministrazioni pubbliche*

possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Si rileva altresì che la possibilità per le CCIAA di costituire una società consortile (per azioni o a responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ha costituito il tema di uno specifico quesito risolto positivamente dalle Sezioni Riunite nella citata pronuncia n. 11/SSRRCO/QMIG/24, a condizione che "*tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie".*

In proposito, dall'esame della bozza di statuto di Mirabilia s.c.r.l. (art. 5) risulta che la società consortile avrà il fine di mettere in collegamento aree accumunate dalla rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio. Nella creazione di rapporti di collegamento o di collaborazione con enti ed organismi interessati ai problemi del turismo, svolgerà una funzione di coordinamento e promozione delle attività dei soci. A tal fine, la società realizzerà le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali e programmatici, per conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci, assicurando la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nonché il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. In base all'art. 2, la società sarà principalmente proiettata al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, svolgerà attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d), del T.U.S.P.. L'attività caratteristica della società sarà svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati (almeno l'80 per cento del fatturato), potendo la quota residua di produzione essere rivolta ai terzi, secondo il modello dell'*in house providing*.

Alla stregua di quanto precede, il modello societario prefigurato per la realizzazione dell'operazione in esame appare a questa Sezione rispettoso dei vincoli tipologici previsti dall'art. 3, comma 1, T.U.S.P. e rispondente ai principi affermati dalle Sezioni Riunite.

Quanto al rispetto dei vincoli finalistici, l'art. 4, comma 1, del TUSP prevede che "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

L'art. 4, comma 2, precisa altresì che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle tipologie di attività ivi elencate, ossia: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di

un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.

Dall'esame della documentazione agli atti, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

Nella Deliberazione si dà, infatti, atto che "*la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d)*";

In conclusione, la Sezione non rileva profili di criticità sulla sussistenza di tali presupposti.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

Dai principali dati economici delle due strutture relativi al triennio 2021-2023 riportati nella Deliberazione, si evince con riguardo a I.S.NA.R.T. s.c.p.a. la persistenza di una situazione di strutturale equilibrio economico (risultati d'esercizio pari rispettivamente a € 154.408, € 12.393 ed € 23.543) unita ad una disponibilità di liquidità costante nel tempo.

L'analisi del triennio riferita all'associazione Mirabilia Network evidenzia risultati negativi nel 2022 e nel 2023 pari, rispettivamente, a 170.974 euro e 94.945 giustificati dalla CCIAA istante con la particolarità della situazione, da considerarsi transitoria, legata alla ripresa dell'attività post-pandemia.

Il patrimonio netto, al 31 dicembre 2023, è risultato pari a euro 699.669 per I.S.NA.R.T. e ad euro 478.497 per Mirabilia.

Dal *business plan* per il triennio 2024-26, approvato dal C.d.A. di I.S.NA.R.T. nel mese di settembre 2024, elaborato considerando l'integrazione delle due strutture e la assunzione del piano di attività Mirabilia all'interno della società finale, emerge la proiezione di valori economici e flussi finanziari in equilibrio.

In particolare, sono previsti risultati economici prima delle imposte positivi, pari a € 44.426, € 3.593 ed € 10.978 rispettivamente negli anni 2024, 2025 e 2026, mentre sul piano finanziario "*non si prevede alcun impatto negativo del Progetto Mirabilia. Isnart, al contrario, in previsione delle attività programmate, in particolare con l'avvio degli importanti progetti con le Amministrazioni centrali, potrà avere ampia disponibilità di liquidità*".

Quanto all'operazione di fusione, nella Deliberazione si specifica che "*non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci*

di IS.NA.R.T.", in quanto "*sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio, mentre, per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia, la stessa potrà proseguire in continuità senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti".*

1.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

L'art. 5, commi 1 e 3, del TUSP prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione sia motivato anche sul piano della convenienza economica.

Conformemente ai princìpi enunciati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome.* Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

L'operazione di trasformazione di Mirabilia Network, con conseguente fusione per incorporazione in I.S.NA.R.T. s.c.p.a., si prefigge, da un lato, una finalità di razionalizzazione, e, dall'altro, il perseguimento di obiettivi strategici di sviluppo, rafforzamento e ampliamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse appartenenti a Mirabilia Network, in relazione alla valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, e proprie di I.S.NA.R.T. s.c.p.a., riguardo alla promozione del turismo.

Nella Deliberazione si evidenzia che l'operazione risponde *"ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi*

dell'organo di controllo, costi di governance, legale. E' utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato ISNART ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di ISNART utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità".

Quanto alle alternative concernenti la gestione diretta o esternalizzata del servizio, questa Sezione ritiene che tali valutazioni siano già state compiute al momento della decisione di partecipare all'associazione Mirabilia Network.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Premesso che il rispetto dei requisiti previsti dal codice civile si impone come condizione di legittimità delle delibere di trasformazione delle associazioni riconosciute, le Sezioni Riunite, fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, "*nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall'art. 2500-octies c.c.",* hanno ritenuto che *"l'atto deliberativo dell'Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione".* E ciò tenendo specifico conto del fatto che i profili di esame che l'art. 5 T.U.S.P. rimette alla Corte dei conti, pur nell'ampio spettro dello scrutinio previsto, privilegiano espressamente, nella materia *de qua,* gli aspetti delle decisioni amministrative relative alle operazioni societarie che mirino segnatamente a dimostrare la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Al riguardo nella Deliberazione si dà atto che l'associazione Mirabilia non ha mai percepito contributi pubblici e che "*il rispetto dell'art. 2500 octies 3° comma del c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità e oblazioni del pubblico, è stata oggetto di specifica attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione e lo sarà anche in sede di delibera notarile di trasformazione rappresentando, quindi, una "conditio sine qua non" della stessa operazione*".

È, inoltre, precisato che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci, statutariamente previste, non costituiscono liberalità, trattandosi di risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione e realizzano un vincolo contrattuale tra l'associazione e i suoi associati: il versamento della quota annuale costituisce adempimento degli obblighi statutari assunti dal socio in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata istituita.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui "*l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*", nella Deliberazione si evidenzia che "*l'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in*

ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, rende in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva, il parere di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, sulla delibera n. 145 del 30 settembre 2024 della Giunta camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE F.F.
f.to digitalmente Chiara Bassolino	f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin